Opl n. 5008 Codice Fiscale GRMMVT69T14F205G P.IVA 13408890153

Consigliere Ordine Psicologi della Lombardia - Consigliere ENPAP
Coordinatore Scientifico Casa dei Diritti Comune di Milano
Già Presidente Ordine Psicologi della Lombardia
Già coordinatore del Servizio Psicologico USSM Tribunale Penale Minorenni di Brescia

Note di parte c.t.u.

Tribunale Ordinario di Causa RG C.t.u. Dott.ssa



Opl n. 5008 Codice Fiscale GRMMVT69T14F205G P.IVA 13408890153

Indice

Note alla c.t.u	3
Conclusioni cliniche	3
Interventi e indicazioni su affidamento, collocamento e terapia	3
Situazione attuale	Δ

Opl n. 5008 Codice Fiscale GRMMVT69T14F205G P.IVA 13408890153

Note alla c.t.u.

Sì da atto che la presente consulenza tecnica si è svolta in un clima non solo di

condivisione della metodologia tecnica, aspetto quanto mai auspicabile, ma in una

circostanza di comune reale interessamento al superiore interesse del minore.

Grazie, ritengo, sia all'intuito clinico che alla capacità di gestione di collogui clinici così

complessi, in quanto avvengono in situazione di valutazione e coinvolgendo un

adolescente, si ritiene di avere raggiunto delle conclusioni condivise sul piano clinico e

dunque con ogni probabilità ermeneuticamente più corrette.

Conclusioni cliniche

Le conclusioni cliniche sono condivise.

In particolare, per quanto concerne Maria i pericoli derivanti da elementi distimici e

aggressivi dovuti all'esigenza di evitare la scissione tra parti di sé, così come di mantenere

un assetto "rassicurante" verso la madre, ma anche la rigidità con cui mantiene

pervicacemente idee anche quando queste contrastano il piano di realtà, sono tutti

elementi che fanno auspicare una presa in carico che sostenga un percorso di

separazione-individuazione estraneo a acting-out aggressivi e pericolosi.

Il recente "ritorno" di Maria a una certa spontanea frequentazione del padre fa ben sperare

in merito allo sviluppo di una "sua" posizione individuata al di là del gioco delle

identificazioni crociate.

Interventi e indicazioni su affidamento, collocamento e terapia

In risposta ai quesiti posti dal giudice si conferma che tutte le decisioni assunte dalla

Dott.ssa D. riquardanti affidamento condiviso, collocamento presso la madre e indicazioni

terapeutiche sono state condivise e considerate un compromesso tra le parti decisamente

funzionale alla migliore evoluzione psicologica possibile per Maria.

(...)

3

Opl n. 5008 Codice Fiscale GRMMVT69T14F205G P.IVA 13408890153

Si ritiene che la descrizione della dottoressa C.T.U. a pagina 20 rappresenti perfettamente

la collusione "tra la superficiale consapevolezza della situazione sia passata sia attuale del

malessere di Maria e una grande difficoltà della signora a porsi nei confronti di sua figlia in

maniera gerarchica e non paritaria, visto che lei stessa afferma: "ha sempre comandato

lui". Il padre rivela nuovamente un carattere più passivo dichiarando che era convinto che

riuscissero a risolvere tale situazione tra di loro."

Le decisioni in materia di affidamento e collocamento dovevano essere prese molto tempo

fa, e avrebbero costituito l'ossatura intorno alla quale poter gestire in relativa autonomia e

reciproco rispetto le rispettive funzioni genitoriali di madre collocataria e di padre.

A seguito infatti delle resistenze che il padre ha riscontrato immediatamente dopo la

nascita della figlia per il riconoscimento della stessa sarebbe in effetti stato considerato un

atto di prudenza e di tutela quello di addivenire in sede giudiziale alla definizione di un

accordo riguardante l'affidamento e il collocamento del minore stesso.

Così purtroppo non è stato, mentre la coppia si è affidata ad alcuni tentativi di accordo che

si sono risolti in atti maldestri e probabilmente giuridicamente discutibili come le scritture

private e quel "patto morale" che nel 2013 doveva proprio avere la funzione di

regolamentare le frequentazioni padre figlia senza passare da una decisione dell'autorità

giudiziaria. Ben si vede che effetto hanno avuto sortito questi tentativi.

Situazione attuale

Va pure dato atto del fatto che in quest'ultimo periodo, in particolare a partire dal mese di

Giugno e certamente in concomitanza alle conclusioni di questa consulenza tecnica, i

rapporti tra Maria e il padre sono ripresi dopo quasi sette mesi.

Questa evoluzione non è stata concordata, ma è probabilmente l'effetto di una riflessione

da parte della Sig.ra Lucrezia e comunque della parte materna che va riconosciuta come

un fatto importante, poiché di fatto è risultato possibile, in una cornice di relativa

spontaneità, assistere a una certa ripresa dei rapporti, prima del tutto assenti, tra padre e

figlia, certamente con l'autorizzazione, non solo formale, della madre. Un segnale

prognostico davvero importante quanto favorevole.

4

Opl n. 5008 Codice Fiscale GRMMVT69T14F205G P.IVA 13408890153

Nelle ultime tre settimane il padre ha incontrato liberamente alcune volte (...) e si è creata

una consuetudine di scambio di messaggi e di telefonate compatibile con una definizione

di normalità.

Tuttavia, come si trattasse di un tabù, padre e figlia non sono riusciti a parlare della

ragione di un distacco durato più di sei mesi in cui il figlia sembrava aver elaborato una

serie di convinzioni sulle presunte intenzioni del padre, che sarebbe risultato ai suoi occhi

squalificante e poco supportivo.

L'assenza di questo confronto sul piano dell'esame di realtà lascia ancora a questa fase

sorprendente di ritorno un sapore di precarietà, quasi fosse ancora poco stabile, onirica,

sovrastata dal pericolo di un risveglio che li riporti a una realtà di relazioni disordinate e

conflittuali.

Se tuttavia questa fase relazionale risultasse fase permanente e non transitoria, potrebbe

già di per sé costituire un esito sostanziale più che soddisfacente di questa consulenza

tecnica, ovviamente senza trascurare le richieste formali in merito già formulate dalla

dottoressa D.

Mauro Grimoldi

Marro frimle

5